

COMMISSIONE VII
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

10.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 1993

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE RODOLFO CARELLI

INDICE

| | PAG. |
|--|--------|
| Disegno e proposta di legge (Discussione e rinvio): | |
| Interventi in favore del cinema (1926): | |
| Bordon e altri: Interventi in favore del cinema (1348) | 71 |
| Carelli Rodolfo, <i>Presidente</i> | 71, 77 |
| Poli Bortone Adriana (gruppo MSI-destra nazionale) | 74 |
| Viti Vincenzo (gruppo DC), <i>Relatore</i> | 71, 74 |

La seduta comincia alle 16,40.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Discussione del disegno di legge: Interventi in favore del cinema (1926); e della proposta di legge Bordon e altri: Interventi in favore del cinema (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi in favore del cinema »; e dell'abbinata proposta di legge di iniziativa dei deputati Bordon, Silvia Costa, Del Bue, Aniasi, Borri, Carelli, Di Prisco, Fincato, Masini, Michelin, Tognoli, Veltroni e Viti: « Interventi in favore del cinema ». Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. L'onorevole Viti ha facoltà di svolgere la relazione.

VINCENZO VITI, Relatore. Onorevoli colleghi, sarò molto breve perché la vicenda che ha accompagnato l'elaborazione del testo di legge per il rilancio del cinema italiano ha occupato i deputati di diverse legislature. Se non fosse avvenuto lo scioglimento anticipato delle Camere, oggi avremmo una legge per il cinema perfettamente operante, elaborata dopo una lunga discussione ed un dibattito che, desidero ricordarlo ad onore della relatrice Silvia Costa, è stato di altissimo livello e spessore, molto ricco e partecipato.

All'inizio dell'attuale legislatura il testo approvato dalla Camera è stato ripresentato da deputati di tutti i gruppi politici, tra i quali anch'io, nella medesima forma. Anche il ministro Boniver ha poi presentato un testo identico, salvo lo

stralcio della parte relativa alle agevolazioni tributarie, che ha ritenuto potessero rappresentare un impedimento all'approvazione della legge, trattandosi di questioni difficilmente superabili in questa congiuntura politica.

Ritengo che una legge sul cinema debba rispondere ad una molteplice serie di ragioni e finalità, alle quali credo che il testo in esame tenta di dare risposta. Innanzitutto, esso deve risolvere problemi di natura ordinamentale, resi più complessi dal fatto che un referendum ha abolito il Ministero del turismo e dello spettacolo. Ricordo che è in corso d'esame al Senato il decreto-legge n. 273 per il riordino delle funzioni attribuite a tale Ministero, il quale individua anche il nuovo soggetto che dovrà occuparsi della materia; quindi, il testo in esame fa riferimento ad un soggetto ancora da definire e che viene quindi considerato in termini convenzionali. Sarà perciò affidato ad una norma di coordinamento il riferimento di natura istituzionale secondo quanto verrà deciso con l'approvazione di quel decreto.

Il nuovo soggetto dovrà avvalersi di una rete di commissioni, di comitati rappresentativi di istanze, di competenze e di aree disciplinari, così come previsto nel vecchio impianto legislativo, che viene semplificato e reso più agevole ed efficace. Dovranno essere ridefiniti i compiti di alcune organizzazioni ed agenzie operative sia per la tenuta del pubblico registro cinematografico, sia per la riscossione di diritti erariali, nonché in relazione a compiti specifici di accertamento in materia di credito per le attività cinematografiche; un esempio fra i tanti potrebbe essere quello della SIAE.

Una legge dello Stato ha già definito la natura ed i compiti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema. Pertanto, sembra opportuno eliminare l'articolo 22-bis del testo in esame, perché basterà una norma di coordinamento per richiamarsi a quanto già stabilito.

Compito della legge di riforma e di rilancio del cinema è anche quello di riordinare la gestione e l'erogazione degli incentivi alle attività cinematografiche. Mi riferisco ai contributi in conto capitale ed a quelli in conto interesse, nonché ai cosiddetti premi di qualità, cioè ad una serie di sostegni di varia natura ed articolazione, dei quali il cinema non può fare a meno e sui quali in passato ha fatto affidamento. La materia viene riordinata, semplificata e riproposta in termini tali che sia il soggetto erogatore, sia i tempi di erogazione rispondano a quelle esigenze di celerità e snellezza rivendicate dal mondo del cinema.

Desidero ricordare ai colleghi che il testo oggi al nostro esame è stato rettificato in qualche parte dopo un'audizione alla quale hanno partecipato autori cinematografici, registri, cineasti, esercenti di sale cinematografici e perfino rappresentanti del mondo della produzione tecnica. Abbiamo tenuto conto di queste voci e delle istanze da loro espresse in quanto compatibili con il disegno generale al quale abbiamo prestato attenzione.

Una legge per il cinema deve regolare, entro il quadro aggiornato delle problematiche, che non sono più quelle del 1965, il rapporto tra cinema e televisione anche attraverso un riferimento puntuale alle direttive comunitarie che sono venute affermandosi, a partire da quella del 3 ottobre 1989. Una norma particolare del disegno di legge riproduce fedelmente questa normativa e quindi fa compiere un rilevante passo in avanti alla legislazione italiana, aggiornandola e raccordandola con le prescrizioni che provengono dal foro europeo.

Sono state introdotte anche norme di tutela della produzione nazionale, anche rispetto alle forme di riproduzione acce-

lerata, quali gli *home video* o il sistema di distribuzione attraverso le *pay-TV*, in modo da poter utilizzare tali forme in modo compatibile agli interessi dei produttori e degli utenti.

Infine, una legge-quadro per il cinema deve disciplinare le modalità di controllo sui film, sulla loro adeguatezza al codice morale, in particolare agli articoli 528 e 529 del codice penale; è previsto un aggiornamento della norma sulla censura, per rendere più agile il meccanismo, più articolato il giudizio e più rappresentativa la commissione deputata al controllo della qualità morale dei film, essendo la medesima sottratta al monopolio dei giuristi ed allargata a competenze interdisciplinari.

La parte relativa alle disposizioni tributarie ed alle agevolazioni tariffarie viene perfezionata, e resa più corrispondente alle domande ed ai suggerimenti dei grandi utenti del mondo del cinema.

Il testo unico al nostro esame consta di 33 articoli divisi in tre parti fondamentali: finalità della legge, definizione di film ed opera filmica, definizione della natura degli interventi dello Stato. Si tenta anche di definire i compiti del nuovo soggetto istituzionale cui verrà deputata la responsabilità di gestire la materia e vengono ridefiniti i rapporti tra Stato e regioni, nonché sottolineati i compiti dei comuni nel quadro di responsabilità complessive; viene altresì definita la composizione ed i compiti della commissione nazionale per la cinematografia e si individuano le sottocommissioni nelle quali tale commissione viene articolata, attribuendo ad esse materie specifiche di competenza, intervento e poteri specifici per settori ed ambiti qualificati; è previsto il criterio di ripartizione del fondo unico per lo spettacolo.

Il capo secondo si occupa dei fondi per il sostegno del settore cinematografico e regola il credito agevolato agli investimenti, il fondo di garanzia per la produzione, distribuzione ed esportazione dei

film di interesse culturale nazionale, nonché la materia dei mutui. Tale capo individua il cosiddetto fondo di incentivazione e disciplina le associazioni nazionali di cultura cinematografica cui vengono attribuite rilevanti responsabilità nel controllo e nella gestione dei flussi finanziari, nonché nell'espressione del giudizio sulle scelte che le varie commissioni intendono compiere.

Il capo terzo si occupa degli interventi in favore dell'industria cinematografica. In particolare, l'articolo 15 regola gli interventi per la produzione; l'articolo 16 introduce norme particolari per l'associazione produttiva tra attori, autori e tecnici perché cooperino insieme nell'impresa cinematografica; l'articolo 17 regola gli interventi in favore della distribuzione ed esportazione; l'articolo 18 reca interventi a favore delle industrie tecniche; l'articolo 19 prevede norme in favore dell'esercizio cinematografico; l'articolo 20 regola l'erogazione dei premi nazionali per il cinema e l'articolo 21 quelli per la ricerca creativa.

Il capo quarto disciplina il funzionamento del centro sperimentale di cinematografia. Il successivo capo quinto tutela l'opera cinematografica, istituendo il pubblico registro e realizzando una forma di tutela economica del diritto d'autore.

Il capo sesto si occupa della programmazione obbligatoria e televisiva di opere filmiche. In particolare, l'articolo 27 disciplina le operazioni di concentrazione, individuando l'autorità che deve esercitare il controllo sulle forme più varie, anche quelle che sfuggono alla casistica tradizionale. L'articolo 28 regola la decadenza dai benefici e l'articolo 29 si occupa della modifica delle norme in materia di revisione dei film. In proposito, vorrei aggiungere che non preannuncio proposte emendative in tal senso, ma che, nel panorama delle competenze che vengono attivate (presenza del pedagogo e dello psicologo), il coordinamento con il decreto-legge n. 273 dovrebbe essere considerato essenziale per valutare l'adeguatezza dell'opera filmica; l'articolo 30 regolamenta il cosiddetto servizio ispettivo;

l'articolo 31 pone norme di attuazione e quello successivo dispone la decorrenza degli aspetti della legge. In generale, gli articoli dal 25 al 32 rimettono in campo le agevolazioni fiscali che non sono comprese nel disegno di legge presentato dal ministro Boniver e che invece furono approvate dalla Camera nella precedente legislatura.

Preannuncio che presenterò alcuni emendamenti che mi riservo di illustrare compiutamente in una fase successiva del dibattito. In particolare, per quanto riguarda il ruolo della Banca nazionale del lavoro e la presenza di una pluralità di enti operanti nel settore, proporrò di inserire nella legge una norma analoga a quella contenuta nel testo unico della legge bancaria, di imminente emanazione, che tiene conto dell'esigenza di allargare la platea dei soggetti che utilizzano il credito per l'esercizio cinematografico e di garantire che tali soggetti abbiano un minimo di taratura e di esperienza affinché le procedure possano seguire canoni di giudizio che non stravolgano la logica che finora ha presieduto all'erogazione del contributo industriale al cinema italiano. Dunque, si propone di allargare la platea dei soggetti, ma anche di definire meglio i requisiti di esperienza e professionalità che i medesimi devono avere. Credo che la norma « attinta » dal testo unico della legge bancaria possa conciliare efficacemente queste due esigenze.

Gli altri emendamenti che intendo presentare tengono conto di aspetti di dettaglio sui quali potremo soffermarci in un momento successivo.

Concludendo, desidero rimarcare che questa legge è urgente, molto attesa dal mondo del cinema e rappresenta un impegno che la Commissione ha assunto verso il mondo del cinema. Auspico che si possa giungere ad una sua approvazione prima dell'inizio della sessione di bilancio, affinché il Senato possa a sua volta esprimere un voto definitivo dopo l'approvazione della legge finanziaria. In tal modo avremo dato una risposta efficace ai problemi del cinema italiano, ammodernando il sistema finora operante con

tutti quei limiti, quelle ombre e quelle luci che non sfuggono a nessuno e che hanno spinto a creare un impianto legislativo più moderno e coerente con le aspettative del cinema.

La mostra cinematografica di Venezia ha confermato il grande interesse che esiste intorno a questo mondo. Il Parlamento italiano deve dare una risposta in termini di modernità ed intelligenza. Spero che con questa legge possa farlo.

ADRIANA POLI BORTONE. Il relatore ha giustamente rilevato che il testo in esame era già stato approvato da questa Camera nel corso della precedente legislatura. È anche vero, tuttavia, che da allora si sono verificati tanti eventi che devono essere valutati. Inoltre, sembra opportuno sapere a chi dovrà far capo la struttura delineata dalla legge; basta leggere i primi articoli per rendersi conto che il riferimento al Ministero del turismo e dello spettacolo non è più valido essendo stato quest'ultimo abolito. Vorremmo sapere dal Governo quale sia l'orientamento in materia ed anche quali siano le intenzioni in merito alle competenze che precedentemente facevano capo a quel Ministero.

PRESIDENTE. Come giustamente rilevato dal relatore, il Senato sta esaminando un decreto-legge per il riordino delle competenze in materia di turismo e dello spettacolo. Non vorrei però che oggi si stabilisse una connessione che condizionasse poi in senso negativo il procedimento legislativo del testo in esame. Degli orientamenti del Governo potremmo tener conto nel corso della discussione che si svolgerà martedì, sulla base delle informazioni che in quella sede verranno fornite. Il decreto in esame al Senato non ha stretta attinenza rispetto alla materia che oggi stiamo trattando e non vorrei che comportasse un rinvio alla

conclusione dell'iter del provvedimento recante interventi a favore del cinema.

Ricordo ai colleghi che ormai tutto ciò che può essere conseguito con fermezza deve costituire per noi oggetto di un preciso impegno: il futuro della legislatura è a rischio e quindi, ferma restando l'esigenza degli opportuni approfondimenti, qualunque iniziativa che, pur non volendo, risultasse dilatoria rappresenterebbe un segnale della nostra impossibilità a lavorare. È dunque necessario un forte impegno personale da parte dei gruppi.

Ritengo che, qualora si raggiunga un accordo in proposito, il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere fissato alle 20 di martedì. Nel caso in cui non si raggiungesse tale accordo, dovrebbero decorrere le 24 ore a partire dall'adozione del testo unificato.

VINCENZO VITI, Relatore. Il termine potrebbe anche essere fissato alle 16 di martedì.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che gli emendamenti potranno essere presentati entro le 20 di martedì 21.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione sulle linee generali è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 17,15.

**IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA**

DOTT. VINCENZO ARISTA

**IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia il 17 settembre 1993.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO